REPUBBLICA ITALIANA **Sentenza n. 223/2026**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza del **29 settembre 2026** ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 21357** del Registro di Segreteria, proposto dal **dott. Omissis**, nato a **Omissis**, rappresentato e difeso dall'**Avv. Olga PORTA** ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in Napoli, **(c.f. PRT LGO 71H60 F839I**), PEC olgaporta@avvocatinapoli.legalmail.it;

CONTRO

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (**c.f. 80078750587**), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro-tempore***,** rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Capannolo (c.f.: CPNMNL67E42A345R), Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, con cui elettivamente domicilia in L'Aquila in Via dei giardini, n. 2,

- I.N.P.S., Sede di L'Aquila in persona del legale rappresentante *pro tempore,* Pec: notifica.attigiudiziari.laquila@postcert.inps.gov.it, nonché

- **I.N.P.S.** Sede di Reggio-Emilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Pec: notifica.attigiudiziari.reggioemilia@postcert.inps.gov.it,

per

l'annullamento e/o disapplicazione del provvedimento di liquidazione del

trattamento pensionistico **n. RE 1032017000414** a favore del **dott. Omissis**, con conseguente ricalcolo di quanto effettivamente dovutogli.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso presentato alla Segreteria della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo ed assunto in carico in data 20/04/2026, il ricorrente, dott. **Omissis**, magistrato ordinario in pensione dal 23 luglio 2017, riferisce che prima di entrare in magistratura aveva lavorato presso l'Istituto Superiore della Sanità; inoltre, aveva riscattato gli anni del corso universitario e, al momento del collocamento a riposo, poteva vantare complessivamente circa quarantasei anni di anzianità contributiva. L'INPS gli liquidava una pensione annua lorda di circa € 153.011,30, importo che il ricorrente ritiene inferiore a quello effettivamente spettantegli in base alla corretta applicazione della normativa previdenziale.

Dopo aver presentato ricorso amministrativo rimasto senza esito, il ricorrente si è rivolto al giudice contabile, sostenendo non la sussistenza di un mero errore di calcolo nel suo trattamento pensionistico, ma una non corretta interpretazione da parte dell'INPS delle riforme pensionistiche succedutesi negli anni. Dopo aver ricostruito l'evoluzione del sistema pensionistico italiano, il ricorrente specifica che fino alla metà degli anni Novanta vigeva il sistema retributivo, nel quale la pensione era strettamente collegata alla retribuzione percepita negli ultimi anni di servizio. Con la riforma Dini del 1995 si sarebbe progressivamente introdotto il sistema contributivo, fondato invece sui contributi effettivamente versati durante l'intera vita lavorativa. Successivamente, la riforma Fornero del 2011 avrebbe esteso il criterio contributivo anche a coloro che fino ad allora erano

rimasti integralmente nel sistema retributivo, almeno per le anzianità maturate dopo il 1° gennaio 2012.

Secondo il ricorrente, proprio questa disciplina aveva creato l'aspettativa che anche i contributi versati dopo il 2012 avrebbero prodotto un aumento della pensione. Tuttavia, la modifica legislativa introdotta dalla legge di stabilità del 2014 avrebbe previsto che la pensione complessiva non poteva superare quella che sarebbe stata ottenuta applicando le regole precedenti.

L'INPS avrebbe sostanzialmente ignorato l'enorme montante contributivo accumulato dal ricorrente negli ultimi anni di servizio.

In pratica, il Omissis sostiene di aver continuato a versare contributi molto elevati dal 2012 fino al pensionamento, senza che tali contributi abbiano avuto alcun effetto reale sull'importo finale della pensione. Secondo la difesa del ricorrente, negli ultimi decenni il legislatore avrebbe progressivamente costruito un sistema fondato sul principio secondo cui la pensione deve essere proporzionata ai contributi versati. L'interpretazione adottata dall'INPS finirebbe invece per negare proprio questo principio, mantenendo in vita una logica opposta e disconoscendo il valore di una parte rilevante della contribuzione effettivamente pagata dal lavoratore. Inoltre, il ricorrente sostiene che non sia logicamente sostenibile obbligare un lavoratore a versare contributi per anni e poi impedirgli di ottenere qualsiasi beneficio pensionistico da tali versamenti. A suo avviso, i contributi o devono essere considerati nel calcolo della pensione oppure, se inutilizzabili, dovrebbero essere restituiti, poiché altrimenti verrebbe meno la giustificazione stessa del loro prelievo. Secondo il ricorrente, la normativa produrrebbe un effetto paradossale: lavoratori con maggiore anzianità di servizio e con una contribuzione più elevata possono arrivare a percepire pensioni inferiori rispetto a colleghi che

hanno lavorato meno e versato contributi minori. Viene sottolineato come la semplice circostanza di aver superato la soglia dei diciotto anni di anzianità al 31 dicembre 1995 finisca per collocare alcuni dipendenti in una posizione deteriore rispetto ad altri che hanno una storia contributiva meno consistente. Il ricorrente richiama anche alcune pronunce della Corte dei conti che hanno riconosciuto, in casi particolari, la possibilità di rinunciare al riscatto degli anni universitari per ottenere un trattamento più favorevole. Sostiene che negargli un ricalcolo pensionistico determinerebbe una duplice disparità: rispetto ai colleghi che hanno già ottenuto decisioni favorevoli e rispetto a coloro che, pur avendo meno anzianità e meno contributi, percepiscono pensioni più elevate.

Un ulteriore argomento prospettato nel ricorso riguarda il legittimo affidamento. Il ricorrente afferma che la riforma introdotta nel 2011 aveva consolidato l'aspettativa di una pensione calcolata anche sulla base della contribuzione successiva al 2012. L'intervento correttivo del 2014 avrebbe inciso retroattivamente su tale aspettativa, riducendo il beneficio che il lavoratore poteva ragionevolmente attendersi dopo anni di contribuzione.

Sulla base di queste considerazioni, il ricorrente formula una vera e propria eccezione di illegittimità costituzionale. Il ricorrente sostiene che la norma introdotta nel 2014 violerebbe diversi principi costituzionali: il principio di uguaglianza dell'art. 3 Cost, perché tratta in modo deteriore lavoratori che si trovano in situazioni sostanzialmente analoghe; il principio di proporzionalità e adeguatezza della tutela previdenziale previsto dagli articoli 36 e 38 e il principio di capacità contributiva richiamato dall'articolo 53 della Costituzione.

In sostanza, la disciplina sarebbe irragionevole perché renderebbe inutili contributi che il lavoratore era comunque obbligato a versare.

Il ricorrente prospetta anche un possibile contrasto con il diritto dell'Unione europea e chiede che il giudice contabile valuti un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sostenendo che il sistema generi una discriminazione indiretta ai danni dei lavoratori più anziani e con maggiore anzianità contributiva.

In conclusione, il Omissis chiede di annullare o disapplicare il provvedimento con cui l'INPS ha liquidato la sua pensione, di ordinare il ricalcolo del trattamento applicando il sistema misto e riconoscere tutte le differenze economiche maturate dal 2017 ad oggi, con interessi e rivalutazione. In subordine, chiede la restituzione dei contributi previdenziali versati dal 1° gennaio 2012, sostenendo che sarebbero stati trattenuti senza produrre alcuna utilità pensionistica concreta.

2. Con memoria depositata in data 22 settembre 2026, si è costituito l'Ente previdenziale che si è opposto integralmente alla ricostruzione del ricorrente, sostenendo che il trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato in modo rigoroso conformemente alla normativa vigente. Sostiene di aver applicato correttamente l'articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, disposizione che avrebbe introdotto il cosiddetto meccanismo del "*doppio calcolo*". Tale norma ha previsto, infatti, che l'importo complessivo del trattamento pensionistico determinato secondo le regole introdotte dalla riforma Fornero non possa superare quello che sarebbe derivato dall'applicazione della disciplina precedente. Secondo l'Istituto, la ratio della disposizione sarebbe sempre stata palese: il legislatore ha voluto evitare che la transizione al sistema contributivo producesse, per alcune categorie di lavoratori particolarmente avvantaggiate, risultati addirittura più favorevoli rispetto a quelli conseguibili con il precedente sistema retributivo. Nella propria memoria di costituzione, l'Ente chiarisce che il

doppio calcolo ha riguardato i lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza che, come il ricorrente, possedevano almeno diciotto anni di contribuzione al 31 dicembre 1995. Per tali soggetti la riforma Fornero avrebbe comportato un sistema misto, con quota retributiva fino al 2011 e quota contributiva dal 2012. Tuttavia, per alcune posizioni caratterizzate da redditi e versamenti molto elevati, il nuovo sistema avrebbe paradossalmente generato pensioni di importo superiore a quelle conseguibili con il tradizionale sistema retributivo. Proprio per evitare tale risultato, incompatibile con le finalità di contenimento della spesa pubblica perseguite dalla riforma, il legislatore del 2014 avrebbe imposto il raffronto tra il trattamento determinato secondo le nuove regole e quello ottenibile con le regole precedenti, disponendo il pagamento dell'importo inferiore. L'INPS ha evidenziato nella propria memoria dettagliatamente il meccanismo che viene applicato in questi casi. In primo luogo, si simulerebbe la pensione secondo il sistema misto, cioè con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 2011 e quello contributivo dal 1° gennaio 2012. Successivamente si calcolerebbe l'importo che sarebbe derivato dall'applicazione integrale del sistema retributivo. Solo dopo aver effettuato questo raffronto si provvede ad individuare il trattamento effettivamente liquidabile. Nel caso del dott. Omissis, sostiene che il risultato ottenuto applicando il sistema misto è stato superiore rispetto all'importo calcolato con il metodo integralmente retributivo. Di conseguenza, in forza dell'articolo 1, comma 707, legge n. 190 del 2014, l'INPS ha posto in pagamento l'importo inferiore, corrispondente al trattamento retributivo. La stessa determina di pensione, richiamata e prodotta in giudizio dall'Istituto, indica espressamente che il calcolo è stato effettuato in attuazione di tale disposizione normativa. Per rafforzare la propria ricostruzione, l'INPS richiama la giurisprudenza della

Corte dei conti che avrebbe già affrontato la medesima questione. In particolare, si cita la sentenza n. 264/2021 della Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, successivamente confermata dalla sentenza n. 190/2024 della Terza Sezione Centrale d'Appello della Corte dei conti. Secondo tali pronunce, il comma 707 sarebbe stato introdotto proprio per correggere gli effetti distorsivi originati dall'applicazione indiscriminata del sistema contributivo dopo il 2012. La giurisprudenza richiamata osserva, infatti, che alcuni lavoratori che avevano già maturato posizioni previdenziali particolarmente favorevoli nel sistema retributivo avrebbero potuto beneficiare ulteriormente dell'aggiunta di una quota contributiva successiva al 2012, ottenendo così pensioni superiori rispetto a quelle previste dal precedente regime. Per impedire tale anomalia sarebbe stato imposto il doppio calcolo con applicazione del risultato meno favorevole per il pensionato. L'INPS evidenzia, inoltre, che il ricorrente aveva maturato al 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva pari a 24 anni, 7 mesi e 21 giorni, quindi ben oltre la soglia dei diciotto anni prevista dalla legge n. 335 del 1995. Tale circostanza viene considerata decisiva perché escluderebbe qualsiasi possibilità di optare per il sistema contributivo. La facoltà di scelta introdotta dalla riforma Dini era infatti riconosciuta esclusivamente ai lavoratori che alla medesima data avessero maturato un'anzianità inferiore ai diciotto anni. L'INPS aggiunge che, anche a voler ipotizzare l'esercizio di tale opzione, il risultato non sarebbe stato quello auspicato dal ricorrente, poiché avrebbe comportato l'applicazione dell'intero sistema contributivo e non del sistema misto da lui rivendicato. L'Istituto richiama inoltre le modalità concrete di formazione della pensione retributiva, illustrando la composizione delle cosiddette quote A e B. La quota A sarebbe riferita all'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1992 ed è determinata applicando alla base

pensionabile l'aliquota di rendimento maturata sino a quella data. Nel caso del ricorrente, la base pensionabile è stata individuata in euro 199.335,93, con applicazione di un'aliquota di rendimento del 47%, corrispondente a 21 anni e 8 mesi di anzianità utile. La quota B riguarderebbe, invece, il periodo contributivo successivo, dal 1° gennaio 1993 fino alla cessazione dal servizio e viene determinata sulla base della retribuzione pensionabile media e dell'aliquota di rendimento prevista dalla normativa applicabile ai dipendenti pubblici. Attraverso tali elementi si perviene all'importo finale della pensione annua lorda liquidata. Per quanto concerne le censure costituzionali e i dubbi prospettati in relazione al diritto europeo, l'INPS afferma che non sussistono i presupposti né per una questione di legittimità costituzionale né per una rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Ad avviso dell'Istituto non può nemmeno parlarsi di lesione del legittimo affidamento, poiché il trattamento pensionistico è stato liquidato esattamente secondo le disposizioni normative vigenti al momento del pensionamento.

Nel confutare, infine, la domanda subordinata di restituzione dei contributi versati dal 2012, l'INPS afferma che il sistema previdenziale italiano è fondato sul principio della ripartizione e della solidarietà intergenerazionale e non su una corrispondenza diretta tra contributi versati e prestazione ricevuta. I contributi raccolti finanziano l'intero sistema, comprese prestazioni prive di una specifica copertura contributiva, come alcune prestazioni assistenziali e di invalidità. Di conseguenza, l'eventuale mancata traduzione di una parte dei contributi versati in un corrispondente incremento della pensione non genera alcun diritto alla restituzione delle somme. Nella propria memoria, l'Istituto sottolinea, inoltre, che i contributi successivi al 2012 non sono stati inutili, poiché hanno comunque

contribuito ad accrescere l'anzianità contributiva e ad aggiornare la base retributiva presa in considerazione per il calcolo pensionistico.

L'INPS conclude chiedendo il rigetto integrale del ricorso perché ritenuto infondato sia in fatto sia in diritto. In via subordinata, l'Istituto chiede che non siano cumulati interessi legali e rivalutazione monetaria, richiamando le norme che vietano tale cumulo in materia previdenziale e nei crediti del pubblico impiego.

3. Con memoria conclusiva depositata il 28 settembre 2026, la difesa del dott. **Omissis** ribadisce integralmente le domande e le argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo, evidenziando come le deduzioni dell'INPS non abbiano realmente affrontato il nodo centrale della controversia. Sarebbe infatti pacifico che l'Istituto abbia correttamente applicato la normativa vigente; ciò che viene contestato non sarebbe l'operato amministrativo dell'INPS, bensì l'esito cui conduce la disciplina in esame. Dalla stessa ricostruzione dell'Istituto emerge che il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema misto sarebbe stato più favorevole rispetto a quello determinato mediante il meccanismo del cosiddetto "doppio calcolo", e tuttavia al ricorrente viene attribuito proprio l'importo meno elevato. Ne deriverebbe una situazione manifestamente irragionevole, giacché una maggiore anzianità lavorativa e contributiva, maturata anche dopo il 1° gennaio 2012, non produrrebbe un incremento della prestazione pensionistica ma, al contrario, si risolverebbe in un effetto deteriore. È questo il profilo che la memoria dell'INPS non sarebbe riuscita a superare, limitandosi a richiamare il dato normativo e la relativa ratio senza confrontarsi con la concreta disparità denunciata dal ricorrente.

Parimenti non risultano decisive le osservazioni dell'Istituto relative all'impossibilità di esercitare l'opzione per il sistema contributivo prevista dalla

legge n. 335/1995, trattandosi di questione estranea alla domanda proposta, che non mira ad ottenere l'esercizio di un'opzione non consentita, ma a censurare l'ingiustificata penalizzazione derivante dall'attuale meccanismo di liquidazione del trattamento pensionistico. Neppure i precedenti giurisprudenziali richiamati dall'INPS appaiono risolutivi, poiché confermano la correttezza dell'applicazione della normativa ma non affrontano la specifica questione posta in giudizio, vale a dire la contraddizione per cui ulteriori contributi versati determinano una pensione inferiore rispetto a quella che sarebbe spettata in assenza degli stessi. Alla luce di tali considerazioni, si insiste affinché siano accolte le conclusioni già formulate nel ricorso, con rimessione della questione alla Corte costituzionale per la verifica della compatibilità della disciplina applicata con i principi di ragionevolezza, uguaglianza e proporzionalità, nonché con eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per i profili di rilevanza eurounitaria dedotti in causa. In via subordinata, restano ferme le ulteriori domande già formulate negli atti difensivi.

4. Nell'udienza del 29 settembre 2026, con l'assistenza del segretario d'udienza sig.ra Di Vincenzo Giuliana, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, presente il ricorrente, a mezzo dell'Avv. Gianluca Racano su delega scritta dell' Olga Porta, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso con la condanna alle spese di giudizio, evidenziando l'irragionevolezza della normativa di riferimento applicata che andrebbe a penalizzare chi ha lavorato di più e maturato una maggiore anzianità contributiva e versato maggiori contributi rispetto a chi ha lavorato e versato meno; l'Avv. Capannolo, per l'INPS, che si è riportata alle conclusioni contenute nella memoria depositata, chiedendo il rigetto dello stesso, sostenendo la correttezza

dell'operato dell'Inps e ribadendo la ratio della normativa di riferimento (c. d. Legge Fornero e la legge di Stabilità del 2014);

5. La causa, dunque, è stata trattata e decisa con deposito della sentenza in Segreteria.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è la richiesta di annullamento e/o disapplicazione del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico n. RE 1032017000414 del 22/07/2017 a favore del dott. **Omissis**, con conseguente ricalcolo di quanto effettivamente dovutogli.

Il ricorrente sostiene che dal 1° gennaio 2012 tutti i lavoratori, compresi quelli con oltre diciotto anni di anzianità al 31 dicembre 1995, siano transitati nel sistema misto e che quindi la contribuzione versata dopo il 2011 avrebbe dovuto produrre un incremento effettivo della pensione.

Al contrario, l'INPS sostiene di aver effettuato proprio il calcolo misto previsto dalla legge Fornero, ma di essere stato obbligato dalla successiva legge n. 190/2014 ad applicare il risultato meno favorevole tra la pensione calcolata con il sistema misto e la pensione ottenibile con le regole precedenti.

2. In via preliminare, con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento di liquidazione della pensione n. **OMISSIS** a favore del dott. **Omissis**, qui avversato, si osserva che il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori dal momento che si instaura con ricorso, non ammissibile se non in quanto l'Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente ovvero si sia formato il silenzio-rifiuto su un'istanza proposta

dall'interessato (art. 153, co. 1, lett. b, c. g. c.), non verte sulla legittimità del provvedimento contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè sulla sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto. L'attività del Giudice è, dunque, incentrata sull'accertamento di tale diritto nell'ambito di un rapporto giuridico controverso, tant'è che il combinato disposto degli artt. 152 e 153 c. g. c., nel disciplinare il contenuto del ricorso pensionistico, prevede che lo stesso debba contenere, a pena di inammissibilità, oltre all' indicazione del giudice, gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni, mentre non richiede che si indichino i motivi specifici dell' impugnazione come, invece, prescritto, per il processo innanzi agli organi della giurisdizione amministrativa, dall' art. 40, lett. D), del c. p. a. approvato con D.lgs. 104/2010 (*cfr., ex multis, C. conti, Sez. giur. Liguria, sentt. 117/2020 e 94/2020*). La giurisdizione pensionistica della Corte dei conti si sostanzia, quindi, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito questo Giudice è munito di giurisdizione esclusiva sul rapporto, in quanto tale estesa a tutte le questioni inerenti *l'an* e *il quantum* per cui nell' odierno giudizio non viene in rilievo la necessità di alcuna tutela caducatoria del provvedimento contestato. **3.** Nel merito, il ricorso è infondato e non può essere accolto. Il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico n. **OMISSIS** a favore del dott. **Omissis** rinviene dall'applicazione dell'art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Innanzitutto, appare utile evidenziare il quadro normativo di riferimento. L'art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha previsto che "*l'importo*

complessivo del trattamento pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa".

Questa disposizione normativa, emanata dopo la riforma c.d. "Fornero" (ed intervenendo per l'appunto sull'art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), aveva lo scopo di evitare che alcune categorie di soggetti potessero addirittura avvantaggiarsi del passaggio generalizzato al sistema di calcolo contributivo della pensione (ad esempio, avendo già raggiunto il "massimo" della pensione nel sistema retributivo ed aggiungendo, dopo il 2012, una ulteriore quota contributiva, incrementativa dell'importo finale).

Occorre rimarcare che il successivo comma 708 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 ha precisato che il limite di cui al comma 707 (vale a dire, il minor importo della pensione tra quello calcolato con il sistema retributivo per tutta l'anzianità, anche successiva al 31.12.2011, e quello calcolato con il sistema retributivo per l'anzianità fino al 31.11.2011) si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 190/2014 e, quindi, dal 1° gennaio 2015 (ex comma 735).

Appare evidente, pertanto, che a far data dal 1° gennaio 2015, il trattamento pensionistico del ricorrente andava necessariamente determinato e liquidato in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 707, della L. n. 190/2014. Il comma 707, intervenuto "in corsa" alla fine del 2014 per correggere il paradosso

ingenerato, per l'appunto, dall'applicazione indiscriminata del sistema contributivo (penalizzante per la maggior parte degli iscritti, in coerenza con la *ratio* della riforma, nel momento storico in cui fu varata, ma addirittura vantaggioso per alcuni i quali già godevano di una posizione previdenziale più favorevole maturata nel sistema retributivo), prevedeva dunque un doppio calcolo del trattamento (mediante i criteri *ante* riforma e *post* riforma), con applicazione di quello meno favorevole per il pensionato. Si evince che nel provvedimento di liquidazione della pensione ordinaria del ricorrente (versato in giudizio dall'INPS e dal ricorrente) era ben presente il fatto che la stessa avveniva in attuazione dell'art. 1, comma 707 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Questo Giudice condivide appieno la ricostruzione in fatto e le difese in diritto dell'INPS, ben argomentate nella memoria di costituzione, nel senso dell'insussistenza di un affidamento oggettivo del pensionato nella fattispecie concreta. Al riguardo, giova ricordare che la pronuncia SS.RR. n. 2/QM/2012 detta criteri generali di orientamento per l'esercizio del prudente apprezzamento del caso concreto da parte del giudice, senza alcun automatismo. L'applicazione del citato comma 707 era stata espressamente preannunciata dall'Inps e costituiva, in ogni caso, patrimonio di comune conoscenza, viepiù per il ricorrente, il quale per cultura e formazione professionale (essendo stato magistrato) non poteva ignorarla.

Ma vi è di più. Il diritto alla pensione secondo il metodo Fornero non si era infatti definitivamente consolidato prima dell'intervento della legge n. 190/2014, che è entrata in vigore quando il ricorrente era ancora in servizio. Il ricorrente alla data del 31.12.1995 aveva una anzianità contributiva di 24 anni, 7 mesi e 21 giorni; conseguentemente, vantando un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 la pensione del ricorrente doveva essere calcolata in parte

secondo il sistema retributivo e precisamente per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2011, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011. Tuttavia, l'art 1, comma 707, della legge n 190/2014 ha modificato l'originaria formulazione della norma, introducendo un tetto alla misura del trattamento complessivo, prevedendo che "*In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa*". La disposizione, quindi, ha previsto un "doppio calcolo" del trattamento pensionistico per i lavoratori che, alla data del 31.1.21995 avevano una anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni: dapprima con il sistema misto, retributivo sulle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011 e contributivo su quelle maturate successivamente e in un secondo momento con il sistema retributivo sull'intera anzianità contributiva maturata alla data di decorrenza pensionistica, venendo liquidato il trattamento effettivamente erogato sulla base del valore più basso tra i due in tal modo ottenuti.

4. Ad avviso di questo giudice, l'eccezione di illegittimità costituzionale e comunitaria dell'art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014 non appare fondata. La disposizione di cui sopra si inserisce nell'ambito della discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia previdenziale e risponde all'esigenza di garantire coerenza ed equilibrio al sistema pensionistico, evitando che

l'applicazione delle regole introdotte dalla riforma del 2011 determini trattamenti più favorevoli rispetto a quelli conseguibili secondo la disciplina previgente. L'art. 1, comma 707, non introduce un prelievo patrimoniale né una riduzione retroattiva di trattamenti già consolidati, ma fissa un limite al calcolo della pensione per evitare che l'applicazione del sistema misto successivo alla riforma Fornero produca importi superiori a quelli conseguibili nel previgente sistema retributivo. Come anche chiarito dall'INPS, la finalità della norma è impedire un effetto di "iper-tutela" derivante dalla combinazione delle regole retributive e contributive. La Corte costituzionale ha costantemente affermato che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione dei trattamenti pensionistici, purché la disciplina non sia manifestamente irragionevole e sia rispettato il nucleo essenziale della tutela previdenziale. Ne consegue che la semplice riduzione dell'importo atteso non integra di per sé violazione degli artt. 3 o 38 Cost., essendo necessario dimostrare una manifesta irragionevolezza della disciplina, prova che nel caso del comma 707 difficilmente può dirsi raggiunta. Si ribadisce che la ratio del comma 707 è precisamente quella di evitare che soggetti con oltre diciotto anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 conseguano, a seguito della riforma del 2011, pensioni più elevate di quelle ottenibili con il precedente regime retributivo. Tale finalità è stata espressamente evidenziata dalla prassi applicativa dell'INPS. La norma persegue quindi: sostenibilità finanziaria del sistema; uniformità di trattamento; neutralizzazione di vantaggi pensionistici non programmati dal legislatore. Si tratta di obiettivi che la giurisprudenza costituzionale considera normalmente idonei a giustificare interventi correttivi in materia previdenziale.

Secondo questo giudice, la norma, infatti, non priva il lavoratore del diritto a pensione né incide sul nucleo essenziale della tutela previdenziale, ma si limita a

disciplinare i criteri di determinazione dell'importo della prestazione. Non sembra ravvisabile, pertanto, una violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza o adeguatezza del trattamento pensionistico, poiché la disciplina si applica in modo uniforme a tutti i soggetti che si trovano nella medesima situazione e persegue una finalità oggettivamente giustificata di riequilibrio del sistema. Parimenti, non può ritenersi leso il principio del legittimo affidamento, atteso che in materia pensionistica il legislatore conserva il potere di modificare, per il futuro, i criteri di calcolo delle prestazioni, purché non vengano compromessi diritti definitivamente consolidati. La disposizione del 2014 è intervenuta prima della definitiva cristallizzazione di numerose posizioni pensionistiche e si limita a stabilire il criterio legale di determinazione dell'importo. Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale: l'affidamento del cittadino nella stabilità della legislazione previdenziale non impedisce al legislatore di modificare per il futuro i criteri di calcolo delle prestazioni quando sussistano esigenze di interesse generale. Pertanto, non può sostenersi che esista una garanzia costituzionale alla conservazione del meccanismo di calcolo più favorevole.

Allo stesso modo, anche il prospettato contrasto con il diritto dell'Unione europea risulta privo di rilievo, poiché la disciplina riguarda la determinazione di trattamenti pensionistici pubblici, materia riservata alla competenza degli Stati membri, e non introduce alcuna discriminazione né limita libertà fondamentali garantite dall'ordinamento unionale. L'organizzazione dei sistemi pensionistici pubblici appartiene infatti alla competenza degli Stati membri e il diritto dell'Unione interviene solo in presenza di: discriminazioni vietate; limitazioni alla libera circolazione; violazioni di diritti garantiti dalla Carta di Nizza nell'attuazione del diritto UE. Nel caso dell'art. 1, comma 707: non emerge alcuna discriminazione

fondata su nazionalità, sesso o altri fattori protetti; la disciplina opera indistintamente per tutti i destinatari individuati dalla legge; non costituisce attuazione di una direttiva o di una normativa europea.

Ne consegue che difettano i presupposti per configurare una violazione del diritto europeo o per giustificare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Pertanto, l'eccezione sollevata deve essere respinta, non emergendo profili di contrasto né con i principi costituzionali evocati né con quelli dell'ordinamento dell'Unione europea.

5. Neppure può condividersi la prospettazione del ricorrente secondo cui l'applicazione del comma 707 imporrebbe la restituzione della contribuzione maturata successivamente al 31 dicembre 2011. Nel sistema previdenziale pubblico obbligatorio, infatti, i contributi non costituiscono un patrimonio individuale del lavoratore destinato ad essergli restituito in assenza di un corrispondente incremento pensionistico, ma rappresentano lo strumento di finanziamento di una prestazione disciplinata dalla legge. Pertanto, l'eventuale minore utilità ricavabile dalla contribuzione successiva al 2011, quale effetto del meccanismo di contenimento previsto dal legislatore, non comporta l'insorgenza di alcun diritto alla ripetizione dei contributi versati, né determina un vulnus costituzionalmente rilevante, restando integro il diritto alla prestazione pensionistica e permanendo la funzione previdenziale della contribuzione obbligatoria. Conformemente a quanto sostenuto dall'INPS, la Corte costituzionale ha più volte sancito che la perdita di utilità di una quota di contributi (dovuta a tetti massimi di calcolo o al mancato raggiungimento dei requisiti) non dà diritto a rimborsi, in quanto prevale il principio di solidarietà e la tutela della

tenuta finanziaria del sistema previdenziale. Sarebbe noto, infatti, che il sistema previdenziale italiano (art. 38 Cost.) non si basa su un mero rapporto di corrispettività o sinallagmaticità tra quanto versato e quanto ricevuto. Consegue da quanto sopra che i contributi versati sulle quote di retribuzione, che eccedono i tetti pensionistici massimi stabiliti dalla legge, non sono rimborsabili. La Consulta ha più volte ribadito che tali eccedenze confluiscono nel fondo comune della gestione previdenziale in forza del principio di solidarietà intergenerazionale e redistributiva, essendo necessari a finanziare le prestazioni dei soggetti più deboli (come gli assegni sociali e le prestazioni di invalidità civile, che non sono supportate da una provvista contributiva) ed a garantire l'equilibrio di bilancio dello Stato.

6. Per quanto sin qui osservato, il ricorso risulta privo di giuridico fondamento e va respinto.

7. Resta assorbita nelle già indicate considerazioni ogni altra questione proposta.

8. In ragione della soccombenza, le spese sono liquidate a favore dell'INPS come da dispositivo.

Nulla per le spese di giudizio, stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c. g. c., respinta ogni contraria eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva: **RESPINGE** il ricorso e **CONDANNA** alle spese a favore dell'INPS ed a carico del ricorrente liquidate in **€ 500,00** (euro *cinquecento*/00). Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 settembre 2026.

Depositato in Segreteria il 30 settembre 2026.

Il Giudice

Stefano Grossi

(f.to digitalmente)